

AVV. MONICA FERRAIOLI

Via Umberto I n. 1, Sapri (Sa)

cell: 333/5809648studio- fax:0973/391217

pec: [monicaferraioli@pec.it](mailto:monicaferraioli@pec.it)

**ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 700 C.P.C.**

**CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.**

Nell'interesse del sig. **Sasso Almerino** nato a Cervinara (AV) il 22/03/1969 (cf: SSSLRN69C22C557R) ed ivi residente alla via Campo di Castello n. 25 rapp.to e difeso, giusta procura - rilasciata su foglio separato da intendersi come apposta in calce al presente atto, dall'Avv. Monica Ferraioli (cf: FRRMNC83P56I422L) con domicilio digitale eletto presso [monicaferraioli@pec.it](mailto:monicaferraioli@pec.it).

Ai sensi degli artt. 125, 133, 134, e 176 c.p.c., il sottoscritto procuratore dichiara di volere ricevere gli avvisi così come previsti dagli articoli sopra indicati ai seguenti recapiti mail PEC [monicaferraioli@pec.it](mailto:monicaferraioli@pec.it), fax: 0973391217

**CONTRO**

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., (C.F. 80185250588) con sede in Roma in Viale Trastevere n. 7/A,

**-resistente-**

- **ATP di Roma** in persona del legale rapp.te p.t., (C.F.: 97248840585), con sede in Roma, via Frangiapane, n. 41

**-resistente-**

**rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma, presso la cui sede sono domiciliati per legge in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12**

**E NEI CONFRONTI**

Di tutti i graduati ATA – profilo collaboratore scolastico- contro interessati inseriti, con riserva nella Graduatoria permanente ATA 24 mesi Provincia di Roma

**PER L'ACCERTAMENTO**



AVV. MONICA FERRAIOLI

Via Umberto I n. 1, Sapri (Sa)

cell: 333/5809648studio- fax:0973/391217

pec: [monicaferraioli@pec.it](mailto:monicaferraioli@pec.it)

Del diritto del ricorrente al riconoscimento della riserva **della riserva ex. Legge 68 del 1999** e del diritto dello stesso alla precedenza assoluta in virtù della predetta riserva nelle operazioni di assunzione

### FATTO

Il ricorrente è collaboratore scolastico inserito nella graduatoria permanente 24 mesi ATA alla posizione 579 con punteggio 17,10 (all.1), e beneficiario della prestazione previdenziale di invalidità civile al 60% (all.2).

Con domanda presentata il 09/05/2021 (all.3), il ricorrente chiedeva, avendone maturato i requisiti, di essere inserito nella graduatoria ATA “24 mesi”, che consente il diritto alla stipula del contratto a tempo indeterminato per scorrimento.

Alla sezione “titoli riserva” (p.13 della domanda), il ricorrente correttamente dichiarava di appartenere alle categorie protette di cui alla Legge 68 del 1999 per aver una invalidità del 60% come da certificato e correttamente dichiarava – avendo un contratto in essere sino al 30/06/2021– di essere stato iscritto negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 68/99 all’atto della precedente iscrizione nelle graduatorie di istituto (all. 4 e 5).

Compilava, altresì, il modello H per l’attribuzione della priorità ai fini del reclutamento in base alle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94, delle disposizioni di priorità della scelta della sede di cui alla legge n. 104/92, in quanto rientrante nella previsione di cui all’art.21 e comma 6° dell’art.33 L.104/1992.



AVV. MONICA FERRAIOLI

Via Umberto I n. 1, Sapri (Sa)

cell: 333/5809648studio- fax:0973/391217

pec: [monicaferraioli@pec.it](mailto:monicaferraioli@pec.it)

Tuttavia, in sede di pubblicazione della graduatoria ATA -Profilo CS, il ricorrente veniva graduato alla posizione n. 579, con punti 17,10 **senza l'attribuzione della riserva.**

Giova da subito evidenziare che alcun errore è stato commesso dal ricorrente in sede di compilazione della domanda, poiché lo stesso ha fatto riferimento alla sua precedente iscrizione del 2019 nelle liste obbligatorie **dichiarata nella domanda di aggiornamento delle graduatorie di istituto** del 06/08/2020, così come prescritto dalla nota prot. n. 2903/2013 di chiarimento del MIUR (all.6).

A ciò aggiungasi che appena terminato il contratto di lavoro il ricorrente si è reinscritto nelle liste di collocamento obbligatorio dei disabili ex l. 6/8/99 con decorrenza dal 02/08/2021 (all. 7).

Il marchio di errore di fatto commessa dalla Amministrazione scolastica in uno al danno grave ed irreparabile sofferto dal ricorrente, fondano il ricorso in via d'urgenza all'Ecc.mo Tribunale che si affida alle seguenti considerazioni in

## **DIRITTO**

### **A. SUL FUMUS BONI IURIS**

**1)VIOLAZIONE DELLA L. 68/1999 – VIOLAZIONE ART. 554 TU 297/94 – VIOLAZIONE ART. 38 COST. –VIOLAZIONE O.M. n. 21 del 23.02.2009 – VIOLAZIONE OM 44/2011 – VIOLAZIONE NOTA PROT. N. 2903/2013 – VIOLAZIONE ART. 26 CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA UNIONE EUROPEA – VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE NAZIONI UNITE DEL 13/12/ 2006 RATIFICATA CON L. n. 18/2009**



AVV. MONICA FERRAIOLI

Via Umberto I n. 1, Sapri (Sa)

cell: 333/5809648studio- fax:0973/391217

pec: [monicaferraioli@pec.it](mailto:monicaferraioli@pec.it)

L'Art. 554 TU n. 297/1994 disciplina l'accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale e prevede che “ *Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi provinciali per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la quale indicherà, fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione. Ai predetti concorsi è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. E' consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando.* ”

In applicazione dell'art. 554 del T.U. n. 297/1994, ogni anno il Ministero svolge la procedura concorsuale per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del personale A.T.A. dell'area A e B. I relativi Bandi di concorso prevedono l'integrazione e l'aggiornamento della propria situazione per chi è già inserito in graduatoria, e i nuovi inserimenti da parte degli aspiranti che hanno conseguito i requisiti previsti dal bando.

La procedura per la costituzione delle graduatorie per l'a.s. 2021/2022 è stata attivata dal Ministero con nota n. 10301 del 31/3/2021, indirizzata ai Direttori Generali Regionali i quali poi provvedono a predisporre i relativi Bandi di concorso. La predetta procedura prevede la compilazione della relativa domanda, predisposta con specifici modelli predisposti dal Ministero, da parte degli aspiranti interessati che siano in possesso dei requisiti per la partecipazione.

In particolare, l'O.M. n. 21 del 23.02.2009 concernente i concorsi di cui al l'art. 554 D. Lgs. 297/94 prevede all'art. 8 che ” *Le domande per l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale devono essere presentate all' Ufficio Scolastico Provinciale del capoluogo di ciascuna provincia, utilizzando gli appositi*



AVV. MONICA FERRAIOLI

Via Umberto I n. 1, Sapri (Sa)

cell: 333/5809648studio- fax:0973/391217

pec: [monicaferraioli@pec.it](mailto:monicaferraioli@pec.it)

*modelli allegati alla presente ordinanza (All. B/1 e B/2), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso all'albo dell'Ufficio Scolastico Provinciale del capoluogo di ciascuna provincia . Nel modello di domanda devono essere dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di servizio e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di laboratorio, **nonchè il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza**".*

Con specifico riguardo al diritto alla riserva nelle assunzioni, la legge n. 68/99 individua, all'art 1 comma 1 i beneficiari della riserva nelle assunzioni come di seguito riportato: "La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica: **"b) le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL)"**.

Acquisito all'indagine che il ricorrente è soggetto beneficiario della riserva e che lo stesso l'ha correttamente dichiarata nel modulo domanda, occorre - precisare quanto alla dichiarazione dell'iscrizione nelle liste obbligatorie - che la nota prot. n. 2903/2013 del MIUR ha chiarito come, in caso di presentazione della domanda in costanza di un rapporto di lavoro a tempo determinato, si applica per analogia il DM 44/2011 (riguardante il personale docente).

In dettaglio, stabilisce il **comma 4 dell'art. 1** secondo del **DM 44/2011** trasfuso nella OM 60/2020 *"Ai fini dell'assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all'articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento, salvo che abbiano già identica dichiarazione*



AVV. MONICA FERRAIOLI

Via Umberto I n. 1, Sapri (Sa)

cell: 333/5809648studio- fax:0973/391217

pec: [monicaferraioli@pec.it](mailto:monicaferraioli@pec.it)

*in occasione della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione, fermi restando gli adempimenti previsti dalla specifica normativa in materia citata in premessa. In quest'ultimo caso gli interessati devono pertanto riconfermare soltanto il diritto alla riserva suddetta. **Coloro che invece richiedono per la prima volta il diritto alla riserva dei posti e che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupato con contratto tempo determinato alla data di scadenza della domanda di aggiornamento, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta**".*

E' altresì previsto che "il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato barrando l'apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni soggette a modifica (lettere M,N,O,R e S dei titoli di preferenza)".

In aderenza al dettato normativo, dunque, il ricorrente avendo dichiarato nella precedente domanda del 2020 la sua iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio, si è limitato, del tutto legittimamente, ad indicare la data di iscrizione nelle predette liste.

In altri termini, entrambi i requisiti prescritti dalla normativa di riferimento per accordarsi la riserva (N) in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato sono stati soddisfatti, infatti, il ricorrente ha:

- a) barrato la casella del titolo di riserva con inserimento degli estremi del provvedimento di riconoscimento e della percentuale di invalidità;
- b) Trascritto nell'apposita sezione della domanda la data 05/09/2019 della precedente iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio già



AVV. MONICA FERRAIOLI

Via Umberto I n. 1, Sapri (Sa)

cell: 333/5809648studio- fax:0973/391217

pec: [monicaferraioli@pec.it](mailto:monicaferraioli@pec.it)

**dichiarata** nella **domanda** di aggiornamento delle **graduatorie di istituto** del 06/08/2020;

- c) Effettuato, a scadenza del contratto a termine, la reiscrizione nelle predette liste.

Ne discende documentalmente provata la sicura **sussistenza** di tutti i **requisiti** di legge per accordare al ricorrente **la riserva**, con conseguente priorità nelle operazioni di immissione in ruolo.

Sul punto, è stato chiarito con portata di *ius receptum* che, “*ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68 del 1999, articolo 3 sul diritto alla "riserva" del posto per gli invalidi, l'inserimento nelle graduatorie del personale docente disabile dà sempre diritto all'assunzione a tempo indeterminato anche nel caso in cui, all'atto dell'aggiornamento delle suddette graduatorie, l'invalido risultasse destinatario di contratto di lavoro a tempo determinato e, dunque, in stato di "precaria occupazione"* (cfr. la Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 26033 del 10 dicembre 2014; Cass. S.U. 11 settembre 2007, n. 19030; Cass. 9 settembre 2008, n. 23112; Cass. 12 marzo 2009, n. 6026, Cass. 6 aprile 2011 n. 7889).

La Suprema Corte ha osservato proprio con riguardo alla situazione del personale scolastico precario, come “*la Legge 12 marzo 1998, n. 68 determina nella tutela degli invalidi, un salto di qualità rispetto alla Legge 2 aprile 1968, n. 482 - in ragione del passaggio da un sistema - che, in qualche misura, risentiva della concezione volta a configurare l'inserimento degli invalidi nelle imprese come un peso da sopportare in chiave solidaristica - ad altro sistema volto, di contro, a coniugare la valorizzazione delle capacità professionali del disabile con la funzionalità economica delle imprese stesse*” e rimarca, in tale ottica, come “*dalla citata Legge n. 68 del 1999, articolo 3, può evincersi con certezza che nell'impiego pubblico privatizzato ogni tipo di **graduatoria vincola** in modo assoluto il datore di lavoro ad **individuare** gli aventi diritto **all'assegnazione dei posti***”



AVV. MONICA FERRAIOLI

Via Umberto I n. 1, Sapri (Sa)

cell: 333/5809648studio- fax:0973/391217

pec: [monicaferraioli@pec.it](mailto:monicaferraioli@pec.it)

*"riservati", essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato".*

Il richiamo alla precedente e costante giurisprudenza e, nello specifico, anche alla sentenza n. 4110/2007 delle Sezioni Unite della Cassazione e alla sentenza n. 7889/2011 della Corte di Cassazione, conferma nuovamente che tale diritto è inderogabile, in quanto la Pubblica Amministrazione è sempre tenuta, come i privati datori di lavoro, *"al rispetto del principio fissato dall'articolo 38 Cost., insuscettibile di essere disatteso"*.

La normativa di riferimento da applicarsi al settore scolastico, dunque, è il disposto di cui alla Legge n. 68/1999, articolo 16, comma 2, poiché la disposizione riportata nel Decreto Legislativo n. 181/2000, articolo 4, *"appare eccentrica rispetto alla disciplina del collocamento obbligatorio degli insegnanti invalidi, da riguardarsi in un'ottica di specialità rispetto alla disciplina generale di avviamento e costituzione del rapporto di lavoro (vedi ex plurimis, in motivazione, Cass. 6 aprile 2011 n. 7889, Cass. 31 maggio 2010, n. 13285)"*.

In altri termini la Corte di Cassazione con la sentenza citata precisa che la Legge n.68/99 garantisce la possibilità di assumere i disabili anche se non versino in stato di disoccupazione, rilevando che l'art. 4, Legge n. 68/1999, *"nel disciplinare in generale i criteri di computo della quota di riserva del personale disabile da assumere, non prevede la computabilità tra i dipendenti, ai fini della copertura della quota di riserva, dei lavoratori assunti a tempo determinato, così' come dedotto dalla Corte territoriale nella pronuncia impugnata. Si tratta di un dato normativo di non trascurabile rilievo ai fini della esegesi del disposto di cui al citato articolo 16 che conforta l'assunto posto a fondamento del diritto azionato, secondo cui l'esercizio del diritto del disabile allo stabile inserimento nel mondo del lavoro, garantito con l'attribuzione della quota di riserva in riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato, non può essere denegato per effetto di una circostanza del*





AVV. MONICA FERRAIOLI

Via Umberto I n. 1, Sapri (Sa)

cell: 333/5809648studio- fax:0973/391217

pec: [monicaferraioli@pec.it](mailto:monicaferraioli@pec.it)

*tutto transitoria quale la pendenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato che, pur se tradotto in una supplenza di durata annuale, conserva, per la precarietà della condizione lavorativa in cui si traduce, la sua ontologica difformità rispetto ad una nozione di stabilità del rapporto".*

Qualsiasi interpretazione di segno diverso e preordinata a dare rilievo allo stato di occupazione a tempo determinato dell'invalido in data anteriore al momento della proposta di assunzione a tempo indeterminato *"tradirebbe la ratio che sorregge il compendio normativo di cui alla Legge n. 68 del 1999, dando adito ad una situazione di precarietà di vita gravemente incidente sul piano psicofisico dell'inabile, certamente non coerente con il dettato costituzionale di cui all'articolo 38 e con la tutela con esso apprestata in favore dei disabili in virtù dei principi solidaristici più volte enunciati"* (in terminis Cass 2014 cit.).

Non senza evidenziare come la piena ed effettiva tutela dei diritti dei disabili ha un ruolo fondamentale anche nelle statuizioni euro unitarie ed internazionali ed è espressamente richiamata nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea all'art. 26, e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con Legge n. 18/2009 a cui la Corte Costituzionale, con sentenza 80/2010, *"ha attribuito valore cogente nel nostro ordinamento"* (vedi in motivazione, Cass. cit. n. 7889/11)".

Le considerazioni svolte nel presente ricorso , sorrette da pacifica giurisprudenza, convincono della fondatezza del presente ricorso che, pertanto, merita accoglimento.



AVV. MONICA FERRAIOLI

Via Umberto I n. 1, Sapri (Sa)

cell: 333/5809648studio- fax:0973/391217

pec: [monicaferraioli@pec.it](mailto:monicaferraioli@pec.it)

**2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7.3 E 12 DEL BANDO PROT. N. 0173  
DEL 23/04/2021 – VIOLAZIONE ART. 6 L. 241/1990 - SIMULAZIONE  
PROCEDIMENTALE**

Ferma l'assorbenza delle considerazioni che precedono, si rileva che qualora l'amministrazione scolastica avesse avuto necessità di acquisire la precedente domanda compilata dal ricorrente (contenente la dichiarazione di iscrizione nelle liste obbligatorie) – peraltro in suo possesso poiché caricata a sistema SIDI –, avrebbe potuto (*rectius*) dovuto, in applicazione degli artt. 7.3 e 12 del bando (all.8), richiederla al ricorrente onde consentirgli, eventualmente, la **regolarizzazione** della domanda.

Le disposizioni di *lex specialis* richiamate sono la proiezione del più generale principio del soccorso istruttorio che consente di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere della Pubblica Amministrazione (cfr. Cons Stato Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9; ma già Cons. St., sez. VI, 2 aprile 2001, n. 1927); che trova pacificamente applicazione anche nell'ambito delle procedure concorsuali, come quello di specie (cfr. Cons Stato sez. V n. 7975/2019).

Qualora svolta tale fase procedimentale, l'Amministrazione scolastica avrebbe potuto verificare la sussistenza del diritto del ricorrente all'attribuzione della riserva, con ciò stesso evitando l'errore in cui viceversa è incorsa.

Si insiste per l'accoglimento.

**B. SULLA SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA**



AVV. MONICA FERRAIOLI

Via Umberto I n. 1, Sapri (Sa)

cell: 333/5809648studio- fax:0973/391217

pec: [monicaferraioli@pec.it](mailto:monicaferraioli@pec.it)

Con riferimento al periculum in mora, occorre innanzitutto sottolineare come il diritto alla riserva in favore del ricorrente lo vedrebbe destinatario del contratto a tempo indeterminato.

Infatti, con nota prot. n. 26682 del 26/08/2021, l'ATP di Roma convocava il personale beneficiario di riserva per la stipula del contratto a tempo indeterminato (all. 9) come da elenco allegato da cui risultano le immissioni in ruolo di soggetti con minore punteggio rispetto a quello posseduto dal ricorrente.

Ne segue che il mancato illegittimo riconoscimento del diritto alla riserva comporta effettivamente un danno grave ed irreparabile, sol che si considerino gli **irrimediabili effetti** che la mancata stipula del contratto a tempo indeterminato **avrà sulla salute** del ricorrente **invalido e portatore di handicap**.

Nella fattispecie, quindi, ci si trova innanzi ad un provvedimento i cui effetti producono un **nocumento non risarcibile per equivalente**, atteso che trattasi del diritto alla salute, e **alla integrazione del soggetto disabile** nel mondo del lavoro: beni costituzionalmente protetti.

Sussiste altresì la c.d. **“imminenza ed attualità”** del pregiudizio, da riconoscersi laddove – come nella fattispecie – l'evento dannoso, paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza, appaia non di remota possibilità, ma incombe con vicina probabilità e l'iter, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato.

Nel caso di specie, come evince dalle convocazioni dei riservisti per l'immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato, qualora assegnata la



AVV. MONICA FERRAIOLI

Via Umberto I n. 1, Sapri (Sa)

cell: 333/5809648studio- fax:0973/391217

pec: [monicaferraioli@pec.it](mailto:monicaferraioli@pec.it)

riserva, il ricorrente sarebbe destinatario della proposta di contratto a tempo indeterminato con evidente miglioramento della propria posizione personale, professionale ed economica.

E' pertanto proficuamente esperibile il giudizio ex art.700 c.p.c., sia per evitare il prodursi di un evento lesivo – che causerebbe danni non risarcibili per equivalente – sia per inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi, da intendersi quale pericolo per il ricorrente di dover subire un danno in tempi brevi, ma anche quale pericolo di perdere, nelle more del giudizio di merito, la possibilità e le garanzie del risarcimento.

\* \* \*

Tutto ciò premesso in fatto e rilevato in diritto, il ricorrente, come rappresentato, difeso e domiciliato

### RICORRE

alla S.V. Ill.ma, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c. Voglia, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

1. In via principale, con **decreto inaudita altera parte** o, in subordine, fissando l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio, **accertare e dichiarare il diritto del ricorrente** al riconoscimento **della riserva ex Legge 68 del 1999** e del diritto dello stesso alla **precedenza assoluta** in virtù della predetta riserva **nelle operazioni di assunzione**;



AVV. MONICA FERRAIOLI

Via Umberto I n. 1, Sapri (Sa)

cell: 333/5809648studio- fax:0973/391217

pec: [monicaferraioli@pec.it](mailto:monicaferraioli@pec.it)

2) Per l'effetto, **ordinare** alle amministrazioni scolastiche, ciascuna per quanto di competenza, di provvedere alla **stipula del contratto a tempo indeterminato** in base al punteggio posseduto dal sig. Sasso Almerino nei sensi appena precisati;

3) Condannare, in ogni caso, l'amministrazione resistente al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura, con antistazione al sottoscritto procuratore anticipatario.

Con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti.

Si depositano e si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

1. Stralcio della Graduatoria permanente 24 mesi ATA;
2. Certificato di invalidità civile del sig. Sasso Almerino;
3. Domanda di inserimento nella graduatoria permanente ATA 24 mesi del 09/05/2021;
4. Domanda di aggiornamento di inserimento nelle graduatorie di istituto del 06/08/2020;
5. Certificato storico di iscrizione alle liste di collocamento obbligatorio ex lege 68/99;
6. Nota chiarimenti MIUR prot. n. 2903/2013;
7. Certificato di reiscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio;
8. Bando Regione Lazio prot. n. 173/2021;
9. Nota dell'ATP di Roma di convocazione per le immissioni in ruolo del personale ATA collaboratore scolastico beneficiario della riserva e allegato elenco

\*\*\*



AVV. MONICA FERRAIOLI

Via Umberto I n. 1, Sapri (Sa)

cell: 333/5809648studio- fax:0973/391217

pec: [monicaferraioli@pec.it](mailto:monicaferraioli@pec.it)

Ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia si dichiara che il valore della controversia è ricompreso nello scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00 e che il ricorrente è esente dal pagamento del contributo unificato come da autocertificazione allegata.

Salerno 04/09/2021

Avv. Monica Ferraioli

### ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto Avv. Monica Ferraioli (cf: FRRMNC83P56I422L) con domicilio digitale eletto presso monicaferraioli@pec.it. procuratore e difensore del sig. **Sasso Almerino** nato a Cervinara (AV) il 22/03/1969 (cf: SSSLRN69C22C557R)

#### ***Premesso che***

- Ai sensi dell'Art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.
- Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto al riconoscimento della riserva N nella graduatoria ATA 24 mesi per la stipula dei contratti a tempo indeterminato e della stessa **precedenza assoluta** in virtù della predetta riserva **nelle operazioni di assunzione**;



AVV. MONICA FERRAIOLI

Via Umberto I n. 1, Sapri (Sa)

cell: 333/5809648studio- fax:0973/391217

pec: [monicaferraioli@pec.it](mailto:monicaferraioli@pec.it)

- Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i soggetti beneficiari della riserva, appartenenti al personale ATA (profilo collaboratore scolastico) inseriti nella graduatoria permanente ATA 24 mesi Provincia di Roma potrebbero ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

- Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti gli indirizzi di residenza che, non sono noti alla parte ricorrente

### ***Rilevato che***

la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento d'urgenza, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti ai quali notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali contro interessati che dovrebbe essere fornito dalle Amministrazioni scolastiche convenute;

- Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U. che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i docenti in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Con la conseguenza che tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

**Tutto quanto sopra premesso e rilevato, la presente difesa avanza formale**

**ISTANZA**



AVV. MONICA FERRAIOLI

Via Umberto I n. 1, Sapri (Sa)

cell: 333/5809648studio- fax:0973/391217

pec: [monicaferraioli@pec.it](mailto:monicaferraioli@pec.it)

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione de presente ricorso:

- a) quanto al MIUR, all'ATP di Roma mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;
- b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito MIUR alla pagina **<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/> alla sezione atti di notifica.**

Salerno 04/09/2021

Avv. Monica Ferraioli

